



7 novembre 2018

Spiegazioni concernenti questioni di attuazione relative all'abrogazione dell'articolo 1 dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Panoramica

Le basi giuridiche svizzere per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, tra cui l'ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn), sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Nella seduta del 7 novembre 2018, il Consiglio federale ha deciso di abrogare, con effetto al 1° gennaio 2019, la disposizione transitoria concernente la definizione di «Giurisdizione partecipante» (art. 1 OSAIn).

Situazione iniziale

Secondo la definizione dello standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, una Giurisdizione partecipante è uno Stato con il quale vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Nei confronti di determinati enti residenti in Giurisdizioni non partecipanti gli istituti finanziari hanno obblighi di adeguata verifica più elevati. Lo scambio automatico di informazioni non è introdotto da tutti gli Stati allo stesso tempo; la rete degli accordi viene quindi estesa progressivamente. Al momento dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) aveva deciso che gli Stati avrebbero potuto introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici una disposizione transitoria secondo cui sono considerate partecipanti tutte le Giurisdizioni che si impegnano ad attuare lo scambio automatico di informazioni. Questo modo di procedere doveva consentire agli istituti finanziari di contenere gli oneri amministrativi sostenuti durante la fase d'introduzione dello scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha fatto uso di tale possibilità emanando l'articolo 1 OSAIn.

Nell'autunno 2017 l'OCSE ha deciso che gli Stati avrebbero dovuto abrogare la disposizione transitoria concernente la definizione del concetto di «Giurisdizione partecipante» entro l'autunno 2018. Poiché la Svizzera si è impegnata ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in modo conforme, a questa decisione viene ora dato seguito. La corretta attuazione dello standard e, quindi, l'abrogazione tempestiva della disposizione transitoria costituiscono oggetto di verifica da parte del Global Forum.

Obblighi degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

La definizione di Giurisdizione partecipante secondo l'articolo 1 OSAIn si ripercuote sugli obblighi di adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, che in questo modo non devono né identificare le persone che esercitano il controllo su enti di investimento amministrati professionalmente di una di queste Giurisdizioni né verificare se queste sono persone oggetto di comunicazione.

Con l'abrogazione dell'articolo 1 OSAIn, dal 1° gennaio 2019 gli enti di investimento amministrati professionalmente residenti in una Giurisdizione con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni non saranno più qualificati come istituti finanziari, bensì come entità non finanziarie (NFE) passive (sezione VIII parte D punto 8 SCC). Di seguito si spiegano gli effetti che l'abrogazione dell'articolo 1 OSAIn avrà sugli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione nell'attuare lo scambio automatico di informazioni.

Questioni di attuazione

Caso 1: Trattamento relativo ai conti di enti gestiti al 31 dicembre 2018

L'abrogazione dell'articolo 1 OSAIn, con effetto al 1° gennaio 2019, comporterà una riqualificazione degli enti di investimento amministrati professionalmente la cui sede si trova in una Giurisdizione con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Questa riqualificazione costituisce un cambiamento delle circostanze. Conformemente alle procedure applicabili in caso di cambiamento delle circostanze, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve ottenere, entro 90 giorni dal momento in cui ha identificato un cambiamento delle circostanze (31.3.2019), un'autocertificazione valida per i conti di enti che gestiva al 31 dicembre 2018.

Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale (non vige retroattività per gli anni civili antecedenti il 2019). Se fino al 31 marzo 2019 non è

stato in grado di ottenere una nuova autocertificazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dovrà considerare il titolare del conto come una NFE passiva, identificare la o le persone che esercitano il controllo e determinare la residenza fiscale di queste persone sulla base di indizi. Il titolare del conto sarà ancora considerato come residente fiscale nella Giurisdizione originariamente determinata (ad es. mediante autocertificazione).

Se, al momento dell'abrogazione dell'articolo 1 OSAIn, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha già ottenuto tutte le informazioni necessarie mediante autocertificazione e non ha motivo di supporre che le informazioni contenute nell'autocertificazione o nei documenti in suo possesso siano inesatte o inattendibili, egli deve basarsi su tali informazioni per determinare le persone oggetto di comunicazione. In questo caso non occorre richiedere una nuova autocertificazione.

Caso 2: Chiusura di conti di enti gestiti al 31 dicembre 2018

L'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione se il conto di un ente gestito al 31 dicembre 2018 è chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento non è stata ancora completata al momento della chiusura (art. 28 cpv. 3 OSAIn).

Se, al momento dell'abrogazione dell'articolo 1 OSAIn, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha già ottenuto tutte le informazioni necessarie mediante autocertificazione e non ha motivo di supporre che le informazioni contenute nell'autocertificazione o nei documenti in suo possesso siano inesatte o inattendibili, egli deve basarsi su tali informazioni per determinare le persone oggetto di comunicazione e tenerne conto nella sua comunicazione di chiusura del conto. In questo caso non occorre richiedere una nuova autocertificazione.

Caso 3: Trattamento di conti di enti aperti il 1° gennaio 2019 o in data successiva

Si applicano le procedure ordinarie valide per i nuovi conti di enti descritte nella sezione VI SCC.